

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente/assicurato

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi

Cognome e nome oppure ragione sociale:	RCI BANQUE S.A.
Stato membro di registrazione:	Francia
Indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine:	https://www.orias.fr/
Indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione dello Stato membro d'origine	15 rue d'Uzes, 75 002 Paris- France - n. 07 023 704
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine	AUTORITÉ DE CONTROLE PRUDENTIEL (ACP)
Se operante in stabilimento, sede secondaria nel territorio italiano	VIA TIBURTINA 1159, Roma. Numero di iscrizione nell'Elenco Annesso al RUI: UE00005541
Nominativo del responsabile	Alessandro Lora Ronco
Data di inizio dell'attività nel territorio italiano	27 giugno 2007
Recapito telefonico	800 085555
Eventuali indirizzi internet	www.mobilize-fs.it , www.nissan-fs
Indirizzi di posta elettronica	clienti-it@crm.rcibs.it
Indirizzo di posta elettronica certificata	rcicustomer@legalmail.it rcibanque@legalmail.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

R.C.I. Banque S.A. agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione con le quali ha in essere accordi di distribuzione assicurativa:

- i. AXA FRANCE VIE;
- ii. MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
- iii. AXA ASSICURAZIONI SPA;
- iv. RCI LIFE LTD;
- v. RCI INSURANCE LIMITED;
- vi. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA;
- vii. NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED;
- viii. ICARE ASSURANCE;

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. RCI Banque S.A. detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione RCI Life Limited e RCI Insurance Limited;
- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di RCI Banque S.A.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Con riguardo al contratto proposto, RCI Banque S.A. dichiara di NON fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private e dunque di non rilasciare alcuna raccomandazione personalizzata;
- b. RCI Banque S.A. propone contratti senza obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- c. Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, RCI Banque S.A. dichiara di aver messo a disposizione nei propri locali, nonché di aver pubblicato sul proprio sito internet l'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. Il contraente/assicurato ha la facoltà di richiedere la consegna o trasmissione della denominazione di tali imprese.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

- a. Il compenso percepito da RCI Banque S.A. in relazione al contratto distribuito è costituito da una commissione inclusa nel premio assicurativo per il collocamento dei prodotti assicurativi delle compagnie AXA FRANCE VIE; MMA IARD S.A. e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA ASSICURAZIONI SPA; RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA; GENERTEL SPA. RCI Banque S.A. percepisce altresì ulteriori benefici economici corrisposti dalle imprese al raggiungimento di requisiti di redditività a seguito del buon andamento tecnico delle convenzioni.
- b. Di seguito si riporta la provvigione riconosciuta a RCI Banque da RCI LIFE LTD; RCI INSURANCE LIMITED per il collocamento di polizze assicurative a copertura del credito connesse al finanziamento erogato dalla stessa (c.d. Payment Protection Insurance - "PPI" o Credit Protection Insurance - "CPI"), indicata in termini assoluti e percentuali:

PRODOTTO ASSICURATIVO	PROVVIGIONE IN TERMINI ASSOLUTI	PROVVIGIONE IN PERCENTUALE SUL PREMIO TOTALE AL NETTO DELLE TASSE

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi assicurativi consentite all'assicurato sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente/assicurato

- a. L'attività di intermediazione esercitata da RCI Banque S.A. è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente/assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltre reclamare per iscritto:
- all'impresa di assicurazione preponente, qualora riguardi il rapporto contrattuale con la compagnia, ai recapiti e con le modalità indicati nel DIP Aggiuntivo del prodotto assicurativo al cui reclamo si riferisce e al quale espressamente si rinvia; oppure
 - a RCI Banque S.A. qualora riguardi l'attività svolta dall'intermediario o dai propri dipendenti, addetti e collaboratori iscritti nella sezione E del RUI, a mezzo PEC: rcicustomer@legalmail.it; via e-mail: clienti-it@crm.rcibs.it; a mezzo posta ordinaria: RCI Banque S.A., Via Tiburtina n.1159 - 00156 Roma.

Laddove RCI Banque S.A. riceva reclami relativi al comportamento dell'impresa preponente provvederà prontamente a trasmetterli alla stessa e a darne contestuale notizia al reclamante.

Qualora l'assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro da parte dell'impresa di assicurazione o di RCI Banque S.A. entro il termine di 45 giorni previsto per legge, ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa/intermediario e l'eventuale riscontro fornito, ai seguenti recapiti:

- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 00187 Roma; oppure
 - tramite fax al numero 06.42133206 o a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.
- c. Il contraente/l'assicurato ha in ogni caso la facoltà di avvalersi degli eventuali altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP Aggiuntivo del prodotto assicurativo.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a. è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.